



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E SUAP



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 02 DEL 20.01.2022

Oggetto: accertamento di violazione amministrativa n.16V/2019/V - annullamento in autotutela.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E SUAP

PREMESSO che:

- In data 27/12/2021 quest'ufficio emetteva ultimo avviso di emissione ruolo con il quale era comunicato all'intestatario del verbale di accertamento amministrativo n.16V/2019/V l'importo da pagare per evitare l'emissione del ruolo;
- L'intestatario del predetto verbale riceveva l'avviso pur se risultato indirizzato ad indirizzo diverso da quello dell'attuale residenza e comunicava a quest'ufficio di non aver mai ricevuto il verbale indicato;

VISTI

- Gli atti d'ufficio dai quali risulta che la notificazione è avvenuta per compiuta giacenza a seguito di deposito presso l'ufficio postale di Voghera ;

DATO ATTO

- Che l'ufficiale postale ha effettuato il deposito indirizzando il relativo avviso all'indirizzo indicato nell'atto ma diverso da quello dell'effettiva ultima residenza del destinatario;
- Che l'indirizzo dell'intestatario dell'avviso è risultato variato da oltre un anno dalla data del deposito;
- Che l'ufficiale postale restituiva la notificazione del deposito senza l'indicazione di "trasferito";

CONSIDERATO

- che la mancanza di una valida notificazione è da considerarsi motivo grave ed evidente di annullamento della sanzione amministrativa;
- che la notificazione all'indirizzo di residenza non è risultata validamente avvenuta e che la stessa non può essere oggi eseguita per ampia decorrenza dei termini di cui all'art.201 del codice della strada;

RICHIAMATI:

- l'articolo 386 del regolamento di attuazione del Codice della strada che prevede la possibilità di un ricorso in autotutela per le multe in caso di evidenti e gravi violazioni quali la notifica della multa eseguita a soggetto estraneo alla violazione, l'errore di trascrizione del numero di targa, l'errore nella lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa (altri errori gravi ed evidenti);
- il comma 4 dell'art.386 del suddetto regolamento il quale prevede che l'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore fino alla formazione del ruolo;

DETERMINA

DI ANNULLARE il Verbale di accertamento n.16V/2019/V non risultato correttamente notificato;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà oggetto di pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune in apposita sezione, anche ai fini della trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Comm. C. Armadori Giuseppe

